

CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DI:

inserimento lavorativo e gestione dei servizi relativi alla gestione operativa delle manutenzioni presso il MUSE e sue sedi territoriali e di duty manager (DM), coordinatore squadra di emergenza (CSE), tecnico sala conferenze (TSC), assistente servizio cassa (ACA) presso il MUSE e il Palazzo delle Albere.

CIG: 98303651D4

INDICE

- PARTE AMMINISTRATIVA -	3
Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	6
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 7 – Durata del contratto.....	7
Art. 8 – Importo del contratto.....	8
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi	8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	8
Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo	9
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto	9
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità	9
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	9
Art. 13 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità	11
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	11
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico	12
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	12
Art. 17 – Subappalto	12
Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti.....	13
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	13
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	13
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto....	13
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati	14
Art. 22 – Sicurezza	15
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	15
Art. 24 – Trattamento dei dati personali	15
Art. 25 – Garanzia definitiva	16
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	16
Art. 27 – Penali.....	17
Art. 28 – Clausola di forza maggiore	17
Art. 29 – Risoluzione del contratto	19
Art. 30 – Recesso.....	19
Art. 31 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT).....	19

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....	21
Art. 34 – Spese contrattuali.....	21
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	21
Art. 36 – Norma di chiusura	22
- PARTE TECNICA -	23
SEZIONE A. (DM, CSE, TSC, ACA)	24
DUTY MANAGER.....	26
COORDINATORE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA	28
TECNICO DI SALA CONFERENZE.....	31
ADDETTO ALLA CASSA AUTOMATICA GARAGE.....	32
SEZIONE B. (MANUTENZIONI)	33
TECNICO GESTIONE OPERATIVA MANUTENZIONI.....	33
- FABBISOGNI ANNUALI -	35

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di inserimento lavorativo e gestione dei servizi relativi alla gestione operativa delle manutenzioni presso il MUSE e sue sedi territoriali e di duty manager (DM), coordinatore squadra di emergenza (CSE), tecnico sala conferenze (TSC), assistente servizio cassa (ACA) presso il MUSE e il Palazzo delle Albere. In particolare il servizio si divide in due grosse categorie, nel quale il personale, può chiaramente essere intercambiabile:

- a) **Duty Manager (DM), Coordinatore della Squadra di Emergenza (CSE), Tecnico di Sala Conferenze (TSC), Assistente servizio Cassa Automatica parcheggio a pagamento (ACA)** presso il MUSE – Museo delle Scienze e il Palazzo delle Albere a Trento: le prestazioni si configurano come servizi per il coordinamento delle attività di gestione delle parti pubbliche (esposizioni, bar, shop, lobby, parcheggi, ecc.) durante l'orario di apertura al pubblico, delle emergenze nel contesto della sicurezza dei visitatori e lavoratori, delle parti tecniche (audio, video, luci, ecc.) durante conferenze, eventi, congressi, ecc. nonché del parcheggio interno a pagamento, in modo da garantire alla stazione appaltante la gestione efficiente e continuativa del MUSE – Museo delle Scienze e del Palazzo delle Albere;
- b) **Gestione operativa delle manutenzioni** del Museo delle Scienze - MUSE a Trento e delle sue sedi territoriali nella Provincia di Trento

2. Le prestazioni oggetto d'appalto si prestano particolarmente per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli, già presenti nell'appalto uscente e una finalità primarie della missione della stazione appaltante. In caso di sostituzione o incremento del personale dedicato all'appalto, l'Aggiudicatario dovrà prevedere in via prioritaria l'inserimento di persone deboli che garantiscono comunque un servizio adeguato e programmare un periodo di formazione di almeno 300 ore, a carico dell'appaltatore, prima della presa in servizio. Entro il termine del primo anno di servizio l'Aggiudicatario dovrà impegnarsi a raggiungere almeno il 30% di persone deboli occupate nell'appalto.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1, lett. a) ha esecuzione presso la sede del MUSE – Museo delle Scienze e del Palazzo delle Albere di Trento e quello di cui all'art. 1, lett. b) ha esecuzione presso la sede del MUSE e tutte le sue sedi territoriali nella Provincia di Trento.

2. L'Operatore economico deve garantire le seguenti attività:

- a) **Duty Manager (DM), Coordinatore della Squadra di Emergenza (CSE), Tecnico di Sala Conferenze (TSC), Assistente servizio Cassa Automatica parcheggio a pagamento (ACA)** presso il MUSE – Museo delle Scienze e il Palazzo delle Albere a Trento: le prestazioni si configurano come servizi per il coordinamento delle attività di gestione delle parti pubbliche (esposizioni, bar, shop, lobby, parcheggi, ecc.) durante l'orario di apertura al pubblico, delle emergenze nel contesto della sicurezza dei visitatori e lavoratori, delle parti tecniche (audio, video, luci, ecc.) durante conferenze, eventi, congressi, ecc. nonché del parcheggio interno a pagamento, in modo da garantire alla stazione appaltante la gestione efficiente e continuativa del MUSE – Museo delle Scienze e del Palazzo delle Albere;
- b) **Gestione operativa delle manutenzioni** del Museo delle Scienze - MUSE a Trento e delle sue sedi territoriali nella Provincia di Trento.

3. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del

presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto indicato nella parte tecnica del presente capitolato. Inoltre:

- a) per le attività di cui all'art. 2, co. 2, lett. a) - (DM, CSE, TSC, ACA) - ha l'obbligo di garantire il servizio oggetto del capitolato attraverso **almeno tre figure a tempo pieno**;
- b) per le attività di cui all'art. 2, co. 2, lett. b) - (gestione operativa delle manutenzioni) - ha l'obbligo di garantire il servizio oggetto del capitolato attraverso **almeno due figure a tempo pieno**;
- c) in caso di mancata disponibilità di mezzi museali l'Operatore economico dovrà garantire la disponibilità di un proprio mezzo di trasporto (o del suo dipendente) per raggiungere eventualmente le sedi territoriali del MUSE;
- d) i dipendenti in servizio dovranno essere sempre dotate di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123;
- e) sostenere, compreso nel costo orario corrisposto dalla Stazione appaltante, gli oneri legati alla sicurezza e incolumità dei propri dipendenti, all'aggiornamento professionale degli stessi - corsi di formazione tecnica e di sicurezza previsti dalla legge con relativi attestati di idoneità allo svolgimento delle mansioni previste nella parte tecnica del presente capitolato speciale. DPI, qualora necessari, per svolgere le mansioni incaricate dal Museo;
- f) aggiornamento degli attestati dei corsi di formazione già in possesso dei dipendenti al momento dell'avvio dell'appalto ed evidenziati nell'allegato "Elenco del personale". Stesse indicazioni valgono per eventuale nuovo personale;
- g) in caso di utilizzo dei mezzi e attrezzature del MUSE, dovrà verificare lo stato e la conformità dell'attrezzatura che si sta prestando ad utilizzare, in modo da essere perfettamente cosciente dei rischi connessi a tale utilizzo. È obbligo la lettura preventiva del libretto d'uso e di manutenzione oltre alle schede di sicurezza relativi alle singole attrezzature. Nel caso in cui l'attrezzatura non fosse conforme dovrà immediatamente informare formalmente il Museo;
- h) qualsiasi danno provocato a persone e/o cose dovuto ad eventuali difformità delle attrezzature od altro del MUSE e utilizzate dal personale dell'O.e. saranno a suo carico, senza alcuna rivalsa nei confronti del Museo;
- i) fornire al proprio personale impegnato nell'appalto l'abbigliamento tecnico (scarpe di sicurezza, gilet, pantaloni, giacca impermeabile, ecc.) e la divisa (nel caso del DM) e tutti

i DPI necessari per lo svolgimento della mansione per cui sono incaricati. L'abbigliamento di servizio, in termini di colori e stile, deve essere concordato preventivamente con il MUSE.

5. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a:

- a) concedere l'utilizzo di attrezzature di proprietà in **comodato d'uso gratuito**, limitatamente alla durata del presente servizio;
- b) acquistare eventuali piccole attrezzature funzionali al servizio in oggetto;
- c) acquistare i noli a freddo dell'eventuale attrezzatura speciale necessaria allo svolgimento di particolari lavori manutentivi;
- d) elaborare il programma annuale delle manutenzioni periodiche;
- e) elaborare il programma settimanale dei servizi di DM, CSE, TSC e ACA.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b) il [D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il [D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- e) il [D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- f) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D.lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";

a.2) l'offerta tecnica dell'Operatore economico;

a.3) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.4) il DUVRI;

a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.5 bis) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;

a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.lgs. n. 36/2023;

a.7) allegato Tabella A "elenco del personale attualmente impiegato";

a.8) dichiarazione resa in gara di accettazione da parte dell'Operatore economico delle clausole sociali, contenuta nella dichiarazione di partecipazione - Allegato A1 oppure A2.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e ha durata di anni 3 (tre).

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la durata della prestazione, di anni 3 (tre) decorre dalla data del verbale di consegna e quindi anche la scadenza del contratto risulta parimenti anticipata.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: indice delle retribuzioni contrattuali orarie del settore servizi socio assistenziali base maggio 2023.

3. La variazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo dalla richiesta dell'Operatore economico. Dalla stessa data riparte il meccanismo di calcolo previsto al precedente comma 2.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile unico del progetto (RUP) è il dott. Massimo Eder, Dirigente del Servizio Affari Generali e contabilità del Muse.

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Lavinia Del Longo, sostituta direttrice dell'Ufficio tecnico del Muse.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

6. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Sezione II dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore

economico ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 4 del presente Capitolato, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

1 bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 6, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la

stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Museo delle Scienze di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

10. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.

11. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 13 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

2. In particolare l'Operatore economico si impegna a inviare entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo il report delle ore lavorate da ciascun dipendente, nei diversi ruoli, motivando gli orari eccedenti rispetto allo standard indicato nel capitolato tecnico e nelle schede di gestione settimanali.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni

contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 1, lett. d), n. 2) e 124 del D.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Per la disciplina del subappalto si applica l'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, previa preventiva richiesta in sede di offerta e idonea qualificazione (cfr. punto 5 della lettera d'invito); in tema di requisiti di ordine generale e speciale di cui al comma 4, lettera b) del citato articolo, si dà atto che la stazione appaltante deve eseguire le relative verifiche e, in caso di esito negativo, non rilascerà la prevista autorizzazione.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

3. Non configurano attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture e servizi di cui all'art. 119, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

4. Il pagamento diretto ricorre nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, dando atto fin d'ora che la natura del contratto lo consente.

5. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi

previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del D.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'Operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 17 bis – Pagamento diretto dei subcontraenti

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, l'importo dovuto nei casi declinati dalle lettere a), b) e c) del comma 11 dell'art. 119.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'Operatore economico deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

2. L'Operatore economico deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo ed eventuale integrativo provinciale e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto; e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'Operatore economico non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.p. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa -

con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31.10.2023. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'Operatore economico effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemperando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'Operatore economico indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'Operatore economico invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"*Elenco del personale*", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente Capitolato. L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 122, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

5. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 20% delle unità

lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere portate almeno al 30% entro la fine del primo anno di contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 o comma 4 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Operatore economico si impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) _____ o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Museo delle Scienze di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento";

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Museo delle Scienze per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riportarla alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per

rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 27 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui alla sezione A del CSA parte tecnica, è applicata una penale di euro 100,00 per ogni ora di ritardo. In caso di mancato rispetto delle disposizioni concernenti la dotazione della divisa di servizio sarà applicata una penale di euro 50,00 a persona al giorno. Qualora si verificassero, da parte dell'Operatore economico, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei visitatori e/o dei dipendenti del Museo, o qualsiasi altro fatto che costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dai documenti di gara e dall'offerta tecnica presentata, il MUSE addebiterà all'aggiudicatario una penale da euro 250,00 a euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale di Euro 1.000,00 salvo il risarcimento del maggior danno.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui all'art. 25 del presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;
- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. L'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, ivi compreso il rispetto dei termini, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 1 (un) giorno dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 5, del presente capitolato;
 - l) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - m) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
 - n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - p) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il MUSE - Museo delle Scienze di Trento, identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al MUSE - Museo delle Scienze di Trento e al Commissariato per il Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al MUSE - Museo delle Scienze di Trento.”.

3. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

7. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html,

nonché il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Muse, disponibile al seguente link:

[Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Muse](#)

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Il contraente inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html".

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'Operatore economico inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al MUSE – Museo delle Scienze di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Museo delle Scienze di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto dello stesso Museo nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. L'Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

4. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

5. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell'APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

- PARTE TECNICA -

Il servizio si divide in due sezioni:

Sezione A.

Duty Manager (DM)

Coordinatore della Squadra di Emergenza (CSE)

Tecnico di Sala Conferenze (TSC)

Assistente servizio Cassa Automatica parcheggio a pagamento (ACA)

presso il MUSE – Museo delle Scienze e il Palazzo delle Albere a Trento.

Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano come servizi per il coordinamento delle attività di gestione delle parti pubbliche (esposizioni, bar, shop, lobby, parcheggi, ecc.) durante l'orario di apertura al pubblico, delle emergenze nel contesto della sicurezza dei visitatori e lavoratori, delle parti tecniche (audio, video, luci, ecc.) durante conferenze, eventi, congressi, ecc. nonché del parcheggio interno a pagamento, in modo da garantire alla stazione appaltante la gestione efficiente e continuativa del MUSE – Museo delle Scienze e del Palazzo delle Albere.

Sezione B.

Gestione operativa delle manutenzioni del Museo delle Scienze - MUSE a Trento e delle sue sedi territoriali nella Provincia di Trento. In quest'ultima circostanza, in caso di utilizzo del mezzo proprio (appaltatore o dipendente dell'appaltatore), saranno riconosciute le spese viaggio per un importo pari ad Euro 0,40 a Km, calcolando i km dalla sede del MUSE.

Orari del servizio e condizioni di espletamento delle attività

Il servizio della **sezione A.** (DM, CSE, TSC, ACA) si svolge presso il MUSE – Museo delle Scienze, in Corso del Lavoro e della Scienza n. 3 e il Palazzo delle Albere via Roberto da Sanseverino n. 43 a Trento secondo il seguente orario di base:

<i>dal lunedì al venerdì:</i>	<i>dalle 9.00 alle 19.00</i>
<i>sabato, domenica e aperture festive:</i>	<i>dalle 9.00 alle 20.00</i>

Oltre a questo, gli orari possono variare in funzione delle aperture straordinarie della struttura museale o in occasione di eventi culturali del MUSE o per manifestazioni da esso ospitate, che richiedono la presenza del solo Duty Manager o anche di un Tecnico di Sala Conferenze. Saltuariamente può anche essere richiesto l'anticipo dell'orario mattutino in occasione di interventi manutentivi di imprese esterne che necessitano di accedere al museo al di fuori degli orari di lavoro dei dipendenti museali.

È richiesta infine la presenza del duty manager in occasione dell'attività "Nanne al museo" con servizio continuativo per tutta la notte di tali eventi (circa una decina all'anno).

Attualmente questo servizio è coperto con 3 addetti che lavorano su turni definiti settimanalmente.

Il servizio della **sezione B.** (manutenzioni) si svolge presso il MUSE di Trento e le sue sedi territoriali (principalmente Ledro, Viote, Predazzo) con orario di base:

dal lunedì al venerdì:

dalle 8.00 alle 17.00 (con interruzione per il pranzo)

In caso di guasti o problematiche **URGENTI** alle strutture è richiesto il **SERVIZIO STRAORDINARIO IMMEDIATO** per la riparazione o almeno la **MESSA IN SICUREZZA** della situazione a seconda del caso. A tale scopo è richiesta una **REPERIBILITÀ 24h/24 e 7gg/7** per tutta la durata dell'appalto in modo da garantire interventi in emergenza nelle strutture del museo al bisogno.

Attualmente questo servizio è coperto con 2 addetti che lavorano a tempo pieno.

Il servizio dovrà essere svolto in modo da garantire la buona conservazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature, fatta salva la normale usura degli stessi causata dall'utilizzo.

SEZIONE A. (DM, CSE, TSC, ACA)

DESCRIZIONE SERVIZI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

Il MUSE e il Palazzo delle Albere sono aperti al pubblico con i seguenti orari:

- dalle ore 10.00 alle ore 18.00 dal martedì al venerdì;
- dalle ore 10.00 alle ore 19.00 il sabato, la domenica e festivi;
- l'unico giorno di chiusura festiva è il 25 dicembre.

Di norma il lunedì è giornata di chiusura al pubblico, esclusi i gruppi scolastici, mentre è giornata lavorativa per il personale del MUSE pertanto la sede è attiva.

Gli orari di apertura del MUSE possono subire talvolta variazioni sulla base di insindacabili scelte o necessità del museo. Ad esempio, in periodi di grande affluenza (estate, periodi natalizio e pasquale...) può essere stabilita l'apertura straordinaria del lunedì o talvolta quella serale. I servizi dovranno essere svolti quotidianamente inclusi festivi e prefestivi.

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio anche durante i periodi di ferie e permessi retribuiti e malattia o altre assenze dei singoli dipendenti. Nel caso di giorni di malattia superiori a 15 gg lavorativi, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione dell'addetto con personale avente le stesse formazione scolastica, capacità professionali e competenze specifiche.

Gli orari di esecuzione del servizio saranno concordati dal Responsabile appositamente individuato dall'Aggiudicatario con l'Amministrazione del MUSE, in modo da integrarsi con la normale gestione del MUSE garantendo la copertura anche in caso di eventi serali e notturni. L'Aggiudicatario deve organizzare i servizi in oggetto con il proprio personale, assumendosi, con l'attenzione dovuta, tutti gli oneri previsti all'articolo 3.

L'Aggiudicatario informerà il MUSE, con cadenza **mensile** anticipata attraverso e-mail, sul calendario delle presenze previste per il proprio personale in relazione al servizio in oggetto.

Per i servizi oggetto di questo appalto si stimano una media annua di 6.000 ore complessive, a cui aggiungere 1.600 ore per eventuali ore extra.

Come evidenziato nell'allegato "Elenco personale", il personale attualmente impiegato nell'appalto in scadenza il 31.01.2024 comprende n. 3 figure di livello D2, assunte con il

contratto per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali, il cui costo medio orario è pari a euro 22,54.= oltre all'integrativo provinciale, come indicato nelle tabelle del Decreto Direttoriale n. 7/2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DUTY MANAGER

Il servizio e le responsabilità del **DM** consistono principalmente nelle seguenti azioni:

1. **coordina** e **supervisiona** le attività dei **custodi**, **pilot/coach** e personale della **reception** affinché tutto funzioni al meglio nel corso della giornata;
2. **controlla l'accensione** di tutte le luci ai piani, monitor, exhibit interattivi e multimediali, videoproiettori, ecc.;
3. **verifica la presenza dello staff** di reception, shop, ufficio prenotazioni, pilot/coach, segnalando eventuali assenze per la loro sostituzione;
4. una volta verificata la presenza dello staff in servizio, il DM incontra tutto il team all'ingresso delle sale del museo per fare 5 minuti di **brief** al fine di fornire eventuali informazioni generali importanti quali ad es. i turni del DM del giorno, la segnalazione dei colleghi responsabili antincendio dotati di radiolina, l'avviso di visite particolari nel corso della giornata, la segnalazione di lavori in corso negli spazi espositivi, ecc. Di seguito lascia qualche istante di tempo per domande e risposte. Questo momento di incontro mattutino favorisce la comunicazione e la conoscenza fra colleghi, aumenta lo spirito di squadra e scioglie eventuali dubbi generali migliorando la qualità dell'ambiente di lavoro per tutti;
5. verificato che tutto il personale sia nella propria postazione, il DM dà il via **all'apertura dell'accesso** alle sale da parte del pubblico;
6. in caso di forte afflusso di pubblico già prima dell'orario di apertura, il DM **può valutare** di attivare le **casse** a emettere i **biglietti** in anticipo (max 30 minuti) rispetto all'orario di apertura delle sale, facendo poi accomodare in ordine vicino all'ingresso delle sale i visitatori già in possesso del biglietto;
7. nei **giorni festivi** il DM **risolve le situazioni di emergenza** demandando al lunedì gli interventi (soprattutto manutenzioni) non urgenti, avvalendosi della collaborazione del personale di custodia, del personale della reception, dei pilot/coach. Viceversa, nei giorni feriali il DM si impegna a dare risposta a tutte le esigenze e richieste provenienti dagli spazi pubblici. Raccoglie e verifica personalmente tutte le segnalazioni e i problemi nel tabellone elettronico condiviso (file excel condiviso con la squadra delle manutenzioni);
8. in caso di **eventi serali** che terminino oltre le ore 01.00 per il completamento delle operazioni di disallestimento non procrastinabili al mattino successivo, si occupa della chiusura del museo senza il supporto del custode ma accompagnato da un ranger;
9. controlla che non vi siano auto e pullman parcheggiati **sulla strada** in affaccio al MUSE (lato sud) e in caso richiama all'ordine gli autisti chiedendo l'allontanamento immediato dei mezzi al fine di preservare l'ordine della zona di accesso al museo, il libero flusso delle auto sulla strada e non ultima la sicurezza dei visitatori in transito;
10. assiste le operazioni di **carico-scarico** da parte di fornitori del MUSE facilitando gli autisti nelle manovre di accesso alla zona del magazzino e fornendo le indicazioni del caso;
11. coordina e controlla il **personale esterno** in appalto di cooperativa, che svolge attività di **facchinaggio** per la predisposizione di allestimenti per eventi e mostre;

12. controlla il funzionamento del **totem** che emette i **biglietti** regola code della biglietteria, verifica la presenza del rotolo dei ticket numerati e lo sostituisce quando esaurito (rotoli forniti dal museo);
13. svolge tutto ciò che fa parte della **gestione ordinaria e straordinaria dell'accesso pubblico** del MUSE e del Palazzo delle Albere anche se non descritto nei punti precedenti;
14. **verifica** giornalmente lo stato delle **pulizie** presenti nelle parti aperte al pubblico (esposizioni, allestimenti, bagni, scale ...) ed eventualmente segnala le difformità all'Ufficio Tecnico;
15. fa **controlli a campione** sull'attività dei **pilot/coach** in servizio nelle sale e negli spazi pubblici del museo;
16. di tutti i punti sopra descritti il DM deve adoperarsi, nel limite delle proprie forze, a intervenire personalmente ove il problema sia facilmente risolvibile senza coinvolgere altro personale del MUSE (ad es. rimuove immediatamente dalle aree pubbliche oggetti che procurano mancanza di decoro, mette in sicurezza eventuali zone difettose...).

Il personale in servizio al MUSE dovrà essere sempre dotato di:

divisa di servizio DUTY MANAGER: completo giacca/pantalone colore scuro (grigio o blu) e camicia azzurra (non è richiesta la cravatta), scarpe nere e calzini neri;

abbigliamento da lavoro per il personale di **MANUTENZIONE**;

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della L. 3 agosto 2007, n. 123, di cui il personale occupato dovrà essere sempre munito.

La fornitura delle divise, il relativo lavaggio e la periodica sostituzione sono a carico dell'appaltatore. L'appaltatore concorda con il MUSE la divisa prima dell'inizio dell'appalto.

COORDINATORE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA

Il servizio e le responsabilità del **CSE** consistono principalmente nelle seguenti azioni:

1. svolge il ruolo di “**coordinatore** della squadra di emergenza” secondo la D.lgs. 81/08 dell’edificio MUSE e del Palazzo delle Albere con personale abilitato;
2. fornisce il servizio di “**addetto antincendio rischio ALTO**” della squadra di emergenza del MUSE, abilitato da corso di 16 ore + verifica tecnica presso corpo vigili del Fuoco della PAT;
3. fornisce il servizio di “**addetto al primo soccorso**” della squadra di emergenza del MUSE, con personale abilitato da corso di 12 ore e corso di abilitazione all’uso del defibrillatore (presente presso il MUSE);
4. verifica l’**apertura e la chiusura degli accessi** al MUSE (parcheggio incluso), comprese le uscite di sicurezza;
5. verifica con uno dei capisquadra del personale di custodia la **presenza dei custodi** di turno e in caso di assenza di qualche custode procede, se necessario, all’eventuale sua sostituzione;
6. una volta verificata la presenza dello staff in servizio, il CSE incontra tutto il team all’ingresso delle sale del museo per fare 5 minuti di **brief** al fine di fornire eventuali informazioni generali importanti quali ad es. i turni del CSE del giorno, la segnalazione dei colleghi responsabili antincendio dotati di radiolina, l’avviso di visite particolari nel corso della giornata, la segnalazione di lavori in corso negli spazi espositivi, ecc. Di seguito lascia qualche istante di tempo per domande e risposte. Questo momento di incontro mattutino favorisce la comunicazione e la conoscenza fra colleghi, aumenta lo spirito di squadra e scioglie eventuali dubbi generali migliorando la qualità dell’ambiente di lavoro per tutti;
7. verifica la **composizione della squadra di emergenza** antincendio e l’abilitazione dei singoli addetti in relazione ai ruoli specifici, come sotto riportata in caso di normale apertura al pubblico:

+5 (terrazza)	n. 1 addetto antincendio (se presente attività)
+4	n. 1 addetto antincendio
+3	n. 1 addetto antincendio
+2	n. 2 addetti antincendio
+1	n. 2 addetti antincendio
0 expo	n. 2 addetti antincendio
-1	n. 2 addetti antincendio

e informa repentinamente il RSPP del Museo se non conforme;

8. monitora costantemente il **numero di visitatori** presenti nelle sale attraverso il sistema di cassa che è aggiornato in tempo reale. La veridicità dei dati di presenza del pubblico nelle sale è garantita dal corretto utilizzo da parte dei custodi dei lettori dei biglietti in entrata e in uscita dalle sale. Per questo il CSE controlla periodicamente la correttezza dell’utilizzo dei lettori. Questo sistema permette di monitorare in tempo reale l’affollamento delle sale.

La massima occupazione dei piani in situazione normale di apertura a pieno regime è la seguente:

+5 50 pp;

+4	50 pp;
+3	50 pp;
+2	100 pp;
+1	100 pp;
+0 espositivo	225 pp;
+0 lobby	100 pp ad esposizioni aperte, 200 pp a esposizioni e bookshop chiusi;
-1	237 pp (con sala conferenze vuota);

per un totale di **812 persone** ammesse nelle sale contemporaneamente, comprensivo del personale di servizio alle sale e dei lavoratori del MUSE presente nel blocco uffici. Il limite è tassativo ed è comprensivo del personale in servizio negli spazi. Raggiunto il limite massimo di capienza, il CSE disporrà il blocco degli accessi nel varco di ingresso e fermerà l'emissione di nuovi biglietti da parte delle casse. Ai visitatori è concesso uscire dalle sale e rientrare con lo stesso biglietto all'interno della medesima giornata. Il rientro, tuttavia, è vincolato dal raggiungimento della capienza massima all'interno delle sale. In tal caso, i visitatori che attendono di rientrare nelle sale hanno priorità rispetto ai nuovi visitatori che hanno appena acquisito il biglietto alle casse.

L'affluenza massima nei vari eventi serali è definita di volta in volta dal RSPP insieme alla composizione della squadra di emergenza.

In caso di restrizioni forzate alla capienza massima del museo (es. pandemia Covid-19) il CSE si atterrà alle disposizioni dettate dal RSPP attraverso il Sistema di Gestione;

9. verifica giornalmente, attraverso la squadra di emergenza, la funzionalità degli **estintori** e la loro corretta disposizione, l'accessibilità alle **manichette**, la presenza delle **piante di emergenza**, la funzionalità delle **porte di emergenza** e delle **segnaletiche luminose** delle vie di fuga, l'agibilità delle **vie di fuga**, nelle zone aperte al pubblico, l'efficienza delle **radioline** e del **defibrillatore**;
10. compila il **registro della centralina antincendio** in caso di evento;
11. la **richiesta di intervento** interno o esterno da parte del CSE avviene secondo quanto previsto dal piano di emergenza del MUSE e in breve:
 - a. in casi di grave emergenza il CSE chiama il numero unico delle emergenze 112;
 - b. in caso di allarme antincendio attiva la procedura prevista qui allegata e procede con l'eventuale evacuazione dell'edificio;
 - c. in caso di sosta di venditori ambulanti non autorizzati nell'intorno del museo, disordini di ordine pubblico sulla strada o connessi con il parcheggio, il CSE chiama le forze dell'ordine;
 - d. in caso di blocco degli ascensori il CSE chiama le squadre di reperibilità esterne addette alla manutenzione o i VVFF al numero unico delle emergenze 112 a seconda dell'urgenza/gravità dell'intervento;
 - e. in caso di ritrovamento di oggetti sospetti abbandonati da sconosciuti all'interno o nei pressi del museo, chiama il numero unico delle emergenze 112.

L'Appaltatore garantisce la formazione del personale di servizio relativamente ai corsi citati ai punti 1, 2, 3, e fa in modo che prima dell'entrata in servizio presso il museo, il personale abbia le attestazioni, anche in caso di subentro di nuovo personale.

TECNICO DI SALA CONFERENZE

Il servizio e le responsabilità del **TSC** consistono principalmente nelle seguenti azioni:

1. coordina e conduce le **attività tecniche** relative all'uso della sala **conferenze**, della lobby o altro luogo del museo, interno o esterno, in cui sia necessaria la presenza costante di personale tecnico; ove necessario il TSC sarà supportato dal responsabile dell'evento e altro personale dedicato all'evento;
2. **gestisce** durante gli eventi: l'**impianto** audio, le luci, i collegamenti in rete dei computer e dei videoproiettori, le dirette streaming sui social, i sistemi di videoconferenza fissi e mobili, ecc.
3. **controlla** prima dell'evento il **funzionamento** di quanto necessario alla manifestazione (principalmente tecnologie e arredi), predisporre le dovute modifiche richieste dal responsabile dell'evento, ripristina la situazione standard a fine attività;
4. svolge tutte le azioni previste nel profilo DM e applicabili per analogia al TSC;
5. **collabora** con la squadra tecnica per la realizzazione di **allestimenti** e per interventi di **piccole manutenzioni ordinarie**.

ADDETTO ALLA CASSA AUTOMATICA GARAGE

Il servizio e le responsabilità del **ACA** consistono principalmente nelle seguenti azioni:

1. **preleva**, con periodicità concordata (min. 3 volte/sett.), l'incasso dalla cassa automatica;
2. **conta** l'incasso presso un idoneo locale riservato messo a disposizione dal MUSE;
3. **versa** in apposita cassaforte interna al MUSE della busta con incasso e compila la relativa distinta;
4. **verifica** quotidianamente e rifornisce al bisogno i **ticket** (forniti dal MUSE) nelle casse automatiche e nelle colonnine presso le sbarre esterne;
5. **interviene** in caso di **malfunzionamento** della cassa automatica, delle colonnine e delle sbarre esterne.

SEZIONE B. (MANUTENZIONI)

DESCRIZIONE SERVIZI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

TECNICO GESTIONE OPERATIVA MANUTENZIONI

L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione almeno **n. 2 tecnici**, che dovranno eseguire giornalmente le seguenti tipologie di attività di gestione operativa delle manutenzioni degli edifici e degli allestimenti del Museo delle Scienze per il mantenimento di questo in completa efficienza:

1. **Manutenzione ordinaria**, gestione, analisi dei guasti, riparazione e test di allestimenti, arredi, strumenti e apparecchiature;
2. **Interfaccia con le imprese** appaltatrici delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
3. **Verifica sul campo** dell'esecuzione delle manutenzioni da parte delle imprese secondo i capitolati allegati ai rispettivi contratti;
4. **Esecuzione delle manutenzioni** evidenziate nei vari capitolati d'appalto esterno per le parti a carico del Museo;
5. **Risoluzione** in prima persona di criticità che emergono negli impianti o sulle strutture;
6. Gestione dei **documenti di trasporto**, delle bolle e quant'altro consegnato dalle ditte o imprese durante l'esecuzione del contratto;
7. Verifica preliminare della **contabilità** degli interventi straordinari da parte dell'appaltatore;
8. **Individuazione** di eventuali criticità a carattere manutentivo da porre all'attenzione del responsabile;
9. Verifica della consistenza dei **pezzi di ricambio** a servizio degli impianti e dell'immobile ed elaborazione di **piani di sostituzione** delle attrezzature e tecnologie obsolete;
10. Supporto tecnico alla **gestione della domotica** relativa agli impianti del museo con il sw Desigo;
11. **Programmazione** sul sw **Desigo** degli orari di funzionamento delle macchine (in base alle stagioni e soprattutto in occasione degli eventi del Museo);
12. Collaborazione alla realizzazione di **allestimenti e disallestimenti** di mostre temporanee o di eventi e manifestazioni pubbliche sia nelle sedi del museo che presso fiere e piazze sul territorio provinciale;
13. **Assistenza tecnica** ad eventi pubblici - anche in orario serale e festivo - es. conferenze, piccole performance pubbliche, ecc.;
14. Redazione e gestione dei **piani di manutenzione**, tenuta dei registri e stesura di manuali di istruzione;
15. Gestione del **magazzino**;
16. Collaborazione nella gestione del **parco automezzi** del MUSE e nella manutenzione delle attrezzature;
17. **Addetto antincendio** rischio elevato qualora inserito nella squadra di emergenza del MUSE.

- FABBISOGNI ANNUALI -

Descrizione voce	Unità di misura	Quantità annua
Duty manager, Coordinatore della squadra di emergenza, Tecnico di sala conferenza, Addetto alla cassa automatica in garage (un dipendente può assolvere a più di un ruolo contemporaneamente)	ora	5.800
Tecnico gestione operativa manutenzioni	ora	3.800
Servizio di reperibilità notturna per le sedi del MUSE e del Palazzo delle Albere, dalle ore 19 alle ore 9, per chiamate da combinatore telefonico del sistema antincendio e antiintrusione di 13 settimane in un anno. In media si verifica un intervento ogni 10 giorni che si risolve nell'arco di 1 ora circa in media	Settimana	13
Addetto alla cassa automatica in garage	Prelievi settimanali	3